

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **126/1984** (ECLI:IT:COST:1984:126)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **14/03/1984**; Decisione del **18/04/1984**

Deposito del **30/04/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14769**

Atti decisi:

N. 126

## ORDINANZA 18 APRILE 1984

*Deposito in cancelleria: 30 aprile 1984.*

Pres. ELIA - Rel. MACCARONE

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Genova sul ricorso della S.p.a. Eridania

Zuccherificio Nazionale contro Ufficio II.DD. di Genova, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 212 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata, con riferimento agli artt. 3, 53, 76, 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 che pone a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il versamento dei tributi dovuti una sopra - tassa proporzionale ai tributi stessi.

Considerato che in virtù dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980 n. 882 le sanzioni amministrative previste dal citato art. 92 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o ritenute dovute;

che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516;

che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il giudizio a quo verte su sanzioni applicate ai sensi del ripetuto art. 92 D.P.R. n. 602 del 1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti;

che di conseguenza si rende necessario restituire gli atti alla Commissione tributaria di 1 grado di Genova perché accerti, alla stregua della sopravvenuta normativa, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo Prado di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*